



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Decreto Rettore

Adeguamento alle disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, contenenti ulteriori misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19

Il Rettore

VISTO l'art. 1 co. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

VISTO l'art. 1, co. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, conv. l. n. 35 del 2020;

VISTO l'art. 3, co. 1 del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, conv. l. n. 74 del 2020;

VISTO l'art. 1 co. 1 del decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111, secondo il quale "nell'anno accademico 2021/2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza";

VISTO l'art. 9, co. 2 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, che definisce le certificazioni verdi COVID-19 come quelle comprovanti (c.d. Green Pass di base): a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; b) l'avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido, con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; d) l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

VISTO l'art. 9-ter, co. 1 del decreto-legge n. 52 del 2021, secondo il quale "dal 1° settembre 2021 e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19" di cui all'art. 9, co. 2" (Green Pass di base);

VISTO l'art. 9-ter, 2, secondo il quale fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque (oltre al personale docente, tecnico-amministrativo ed agli studenti) accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie deve Università della Calabria Via P. Bucci, cubo 7/11, 87036 Rende (CS) www.unical.it possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. ("Green pass di base");

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 10 dicembre 2021 (in G.U. n. 294 del 11 dicembre 2021), che qualifica la Regione Calabria come "zona gialla" a decorrere dall'11 dicembre 2021;

VISTO l'art. 9-bis, co. 2-bis del decreto n. 52 del 2021 in base al quale, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona gialla, lo svolgimento di alcune attività e la fruizione di alcuni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, c.d. Green Pass rafforzato, vale a dire, i soggetti in possesso delle certificazioni attestanti esclusivamente: a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; b) l'avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, con eventuale somministrazione del vaccino secondo quanto previsto dalle disposizioni del Ministero della Salute;

ATTESO CHE, tra le attività e i servizi previsti dall'art. 9-bis, co. 2-bis, del decreto-legge 52 del 2021, la cui fruizione e svolgimento sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso del "Green Pass rafforzato", nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo (di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale), sono individuabili per quanto specificamente riguarda le



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

strutture di Ateneo: - servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo al chiuso (ivi compresi bar e mense); - le strutture ricettive; - spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; - musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce; - convegni e congressi; - centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso; - feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

CONSIDERATO che per le attività ed i servizi testé indicati, il possesso obbligatorio del “Green Pass rafforzato” riguarda tutti i soggetti che accedono alle strutture di ateneo sopra indicate;

VISTO l’art. 9-ter del decreto-legge n. 52 del 2021 e l’art. 6, del decreto-legge n. 172 del 2021, in base ai quali le disposizioni relative all’obbligo di possesso e di esibizione del “Green Pass rafforzato” e del “Green Pass di base” non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”;

VISTO l’art. 5 del decreto-legge n. 221 del 2021 secondo il quale “il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione (...) è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) [“Green Pass rafforzato”] nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021”;

VISTO l’art. 9-ter, co. 1-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021, secondo il quale nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, co 2, non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, l’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 si intende comunque rispettato a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, i quali attestano che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2);

VISTO l’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 in base al quale la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 (“Green Pass rafforzato” e “Green Pass di base”) è effettuata “mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4 Università della Calabria Via P. Bucci, cubo 7/11, 87036 Rende (CS) www.unical.it [VerificaC19], che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione”;

CONSIDERATO che, come confermato dalla nota del Ministro dell’Università e della ricerca del 7 agosto 2021, “le verifiche sopra richiamate competono ai ‘responsabili’ delle università, per tali intendendosi, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) della legge n. 240 del 2010, i Rettori ed eventuali loro delegati in base all’organizzazione, che ciascun ateneo assumerà per il controllo”;

VISTO l’art. 9-ter co, 4, secondo il quale “con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università”;

VISTO l’art. 4 co. 1 e 2 del decreto-legge n. 221 del 2021 che impongono rispettivamente “l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto” nonché l’obbligo “di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2” per “gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto”;



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

ATTESO CHE il decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 229 ha previsto alcune ulteriori disposizioni per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, a decorrere dal 10 gennaio 2022;

RICHIAMATA la delibera del Senato accademico del 20 luglio 2021, nella quale si dispone di “avviare le attività dell’anno accademico 2021/2022: (i) in forma mista (doppia) per le sole coorti la cui numerosità rende impossibile l’allocazione in sicurezza nelle aule a disposizione dell’Ateneo; (ii) in presenza, obbligatoria sia per i docenti sia per gli studenti, per tutte le rimanenti coorti, attraverso un piano di allocazione delle coorti nelle aule definito centralmente dall’Ateneo, a cura del Prorettore alla Didattica e con il supporto del Coordinatore del Presidio della Qualità e del Coordinatore della Commissione Didattica del Senato Accademico, per ottimizzare l’uso delle strutture e tale che: a) le aule siano assegnate alle coorti tenendo conto della vicinanza delle stesse al Dipartimento cui afferiscono i rispettivi CdS; b) coorti diverse possano alternarsi nelle aule, prevedendo cambi di turno a metà o a fine giornata; c) sia consentito di erogare una minima parte delle ore settimanali di didattica in modalità online, al fine di poter condividere le stesse aule tra più coorti e riducendo comunque allo stretto indispensabile questa modalità, anche attraverso un utilizzo intensivo delle aule, sia al mattino, da lunedì a sabato, sia al pomeriggio, da lunedì a venerdì; - e tale che a) tutti gli insegnamenti abbiano comunque associato un Team, al fine di gestire ad esempio gli avvisi per gli studenti e i ricevimenti online; b) per gli insegnamenti in presenza sia obbligatorio il check-in tramite SmartCampus, al fine del tracciamento”;

RICHIAMATI il D.R. n. 917 del 2021, il D.R. n. 946 del 2021, il D.R. 1195 del 24 ottobre 2020, il D.R. n. 421 n. 689 del 2020 nonché il D.R. n. 1159 del 2021

RICHIAMATO, in particolare, il D.R. n. 1772 del 2021 che così ha disposto:

“Art. 1. Restano confermati gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13 e 14 del D.R. 1159 del 2021.

Art. 2. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 3, 4, 5 e 6, che indicano le situazioni in cui l’accesso richiede il ‘Green Pass rafforzato’, l’accesso alle strutture universitarie è condizionato al possesso ed all’esibizione del ‘Green Pass di base’.

Art. 3. L’accesso di chiunque alle residenze universitarie, alle biblioteche, alle strutture sportive al chiuso (ivi compresi gli spogliatoi), ai locali in cui si svolgono convegni e congressi, ai centri sociali e comuni di ogni tipo, nonché alle sedi delle associazioni studentesche, a teatri, cinema ed agli altri luoghi in cui si svolgono spettacoli ed eventi aperti al pubblico, è condizionato al possesso ed all’esibizione del ‘Green Pass rafforzato’.

Art. 4. L’accesso di chiunque alle sale mensa è condizionato al possesso ed all’esibizione del ‘Green Pass rafforzato’. Il servizio mensa viene comunque garantito agli aventi diritto anche attraverso il servizio da asporto.

Art. 5. L’accesso dei soggetti esterni all’Ateneo che intendano assistere alle sedute di laurea è condizionato al possesso ed all’esibizione del ‘Green pass rafforzato’ (fermo restando l’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass di base per docenti, studenti e personale di Ateneo).

Art. 6. Le disposizioni relative al possesso obbligatorio del ‘Green Pass rafforzato’ e del ‘Green Pass di base’ non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Art. 7. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale, l’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 si intende comunque rispettato a seguito della presentazione da parte dell’interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, i quali attestano che il soggetto è in possesso del ‘Green Pass rafforzato’ o del ‘Green Pass di base’.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Art. 8. Agli studenti dell'Università della Calabria che si trovano all'estero per i programmi di mobilità internazionale e sono impossibilitati al rientro in Italia è consentito lo svolgimento degli esami a distanza.

Art. 9. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 6 dicembre 2021 e restano efficaci fino al 31 dicembre 2021, salvo diversa disposizione delle competenti autorità nazionali”.

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università della Calabria;

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo;

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 Restano confermati gli articoli da 1 a 8 del D.R. 1772 del 2021.

Art. 2 Il consumo al chiuso di cibi e bevande al banco, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del “Green Pass rafforzato” ed ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Art. 3 E' obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto dell'Ateneo ed è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto.

Art. 4 Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2022 e restano efficaci fino al 6 gennaio 2022, salvo diversa disposizione delle competenti autorità nazionali.

IL RETTORE
Nicola LEONE

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse